



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 del 31-12-2018

OGGETTO:

Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta D'urgenza, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

ZIMBARDO CUSTODE	P	CACCIATORE ANNA RITA	P
RUSSOTTO FRANCESCA	P	SCRUDATO ISA	P
REINA LIBORIO	P	ANCONA PIERO ALBERTO	P
DI GRIGOLI ROBERTO	A	GIRACELLO LIBORIO	A
LA MENDOLA DANIELA	P	VIRGA STEFANIA	P
GIAMBRONE GIULIANA	P	FEDERICO VINCENZO	A

Presenti 9 Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZIMBARDO CUSTODE, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare scrutatori i signori consiglieri La Mendola Daniela, Reina Liborio e Ancona Pieroalberto.

Dopo di che invita il Rag. Colletto a volere illustrare la proposta inerente la ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

Il responsabile del servizio finanziario illustra la proposta.

Il consigliere Ancona prima di entrare nel merito della proposta riferisce di essere dispiaciuto perché ancora una volta si violano le regole di trasparenza e correttezza nei confronti del consiglio comunale nel senso che ogni volta si arriva all'ultimo momento e con urgenza a deliberare su argomenti di una certa importanza senza consentire ai consiglieri di avere il tempo necessario per una seria valutazione delle proposte. Non è possibile, egli dice, bistrattare i consiglieri comunali. Poi entrando nel merito della proposta chiede alcuni chiarimenti in merito ad alcune partecipazioni e in particolare sul GAL Monti Sicani dove il Comune di San Giovanni Gemini non figura come socio. Evidenzia ancora che a suo avviso manca un vero e proprio piano di razionalizzazione e la proposta è mancante pure della relazione annuale. Dopo di che per i motivi espressi annuncia il voto contrario.

Il rag. Colletto chiarisce alcuni aspetti in merito al GAL Monti Sicani ed evidenzia che a suo avviso il piano di razionalizzazione e la relazione annuale sono previsti nel momento in cui dovesse essere modificata la partecipazione alle società. In merito alla convocazione con urgenza e all'ultimo momento del consiglio comunale da parte del Presidente evidenzia che il disagio è dovuto soltanto a lui per una interpretazione errata della norma.

Il consigliere Virga Stefania dichiara di essere d'accordo con quanto detto dal consigliere Ancona in merito al tempo dato ai consiglieri comunali per approfondire le proposte, perciò per i motivi espressi dichiara il proprio voto contrario.

Il consigliere Ancona intervenendo per dichiarazione di voto dichiara il voto contrario del gruppo di minoranza ribadendo ancora una volta che ai consiglieri vanno dati i tempi necessari per un approfondimento delle proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari essendo 9 i presenti dei quali 9 i votanti e zero gli astenuti,

DELIBERA

Di approvare la proposta che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che viene di seguito trascritta:

PREMESSO

- Che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è stato emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

- che sono state emanate le linee guida per completare alcune delle misure previste dai piani di razionalizzazione delle società partecipate e che le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro la fine di dicembre, a effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, in base all'articolo 20 del Dlgs 175/2016 (testo unico delle società partecipate -Tusp);

CONSIDERATO

- che l'articolo 20 del Tusp stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
che l'analisi dovrà riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni indirette»)
- che la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp (nota Anci del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018).
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio , tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che:

- per effetto dell'art.20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai sensi del citato art.24 del T.U.S.P. , occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO:

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:
 - ✓ per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
 - ✓ per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

TENUTO CONTO:

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica del 14 dicembre 2018 prot. 25791 allegata sub lett. A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- determina del sindaco n. 7 del 07/03/2016 con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate,;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 05/10/2017 con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e la Ricognizione delle partecipazioni possedute, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Per quanto in premessa

SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) DI TRASMETTERE copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione e con lo stesso risultato la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RUSSOTTO FRANCESCA

ZIMBARDO CUSTODE

VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 03-01-2019

e defissa il 19-01-2019

Dalla residenza municipale, li 19-01-2019

Il Messo Comunale

Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta

affissa all'Albo Pretorio dal 03-01-2019

al 18-01-2019

per quindici giorni

consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 19-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE
